



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III

Ai Signori
Primo Presidente della Corte di Cassazione
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Presidenti delle Corti di Appello
Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Dirigenti delle Corti di Appello
Dirigenti delle Procure Generali presso le Corti di Appello
Loro Sedi

e p. c.
Al Signor Capo di Gabinetto
Al Signor Capo Dipartimento Affari di Giustizia
Al Signor Capo Dipartimento dell'Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi
Al Signor Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati
Al Signor Direttore Generale del personale

Loro Sedi

OGGETTO: Interventi sui sistemi informativi gestiti dal Casellario Centrale – Gestione soggetti ultraottantenni a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122, pubblicato in G. U. del 26 ottobre 2018, n. 250 recante “*Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103*”.

Come è noto, il d.lgs. 122/18 ha apportato significative modifiche al D.P.R. 313/2002 (T.U. del Casellario). In particolare, l'art. 5 co 1 T.U., rubricato “Eliminazione delle iscrizioni”, nel testo previgente, disponeva che: “1. *Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.*”; con l'art. 2, comma 1, lettera a.1) del d.lgs. 122/18, il predetto articolo 5 è stato così modificato: “1. *Le*

iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla nascita”.

La novella normativa ha inciso sull'attività degli uffici iscrizione presso le Autorità Giudiziarie e sulla gestione dei dati relativi alle iscrizioni dei provvedimenti: precedentemente tali dati venivano cancellati al compimento degli ottant'anni o con la morte della persona condannata, mentre ora andranno eliminati dopo quindici anni dalla morte del condannato o, in ogni caso, al compimento dei cento anni.

Posto che detta modifica normativa entrata in vigore il 26 ottobre 2019 ha comportato un notevole cambiamento nell'attività d'iscrizione degli uffici competenti, in mancanza di una dettagliata disciplina transitoria, si è reso opportuno acquisire il parere interpretativo dell'Ufficio legislativo.

A tale riguardo, l'Ufficio legislativo, con il parere del 22 settembre 2020, ha dichiarato che, in conformità con il disposto dell'art. 11, comma 1, delle preleggi, il d.lgs. 122/18 non ha effetto retroattivo, fermi restando i diritti quesiti.

Tanto premesso, si comunica che sono state realizzate le seguenti modifiche applicative al Sistema Informativo al fine di permettere **a tutti gli uffici iscrizione presso le autorità giudiziarie competenti** la gestione delle seguenti situazioni specifiche.

- a. Relativamente ai soggetti che hanno compiuto ottanta anni prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (d.lgs. 122/18), anche per quelle anagrafiche che risultavano iscritte e cancellate in base alla precedente normativa, è ora consentita l'iscrizione dei provvedimenti con data di irrevocabilità - o, nel caso non sia stata indicata, con data del provvedimento - pari o maggiore al 26 ottobre 2019. È stato, pertanto, eliminato quel blocco che impediva le iscrizioni per i soggetti ultraottantenni, permettendo attualmente l'inserimento di una nuova anagrafica a cui associare i provvedimenti.
- b. Sempre relativamente a soggetti ottantenni prima del 26 ottobre 2019, il blocco rimane per l'iscrizione al Sistema Informativo del Casellario di decisioni penali o civili con la data del passaggio in giudicato - o, in caso di assenza, con data del provvedimento - antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 122/2018.
- c. Per gli stessi soggetti (ottantenni prima del 26 ottobre 2019), l'iscrizione del provvedimento dell'esecuzione singolo potrà essere effettuata se è presente l'iscrizione della decisione principale cui si riferisce. Tuttavia, si potrà altresì procedere all'iscrizione del provvedimento dell'esecuzione mediante l'attivazione,

al momento del collegamento, del tabulatore per la creazione di un provvedimento provvisorio/fittizio che riporti i dati della decisione principale e che abbia una data uguale o superiore al 26 ottobre 2019.

- d. L'iscrizione del provvedimento dell'esecuzione multiplo, riferito quindi a più provvedimenti relativi a soggetti ottantenni prima del 26 ottobre 2019, potrà essere effettuata se è presente almeno una iscrizione definitiva di una delle decisioni che lo riguardano. Anche in questo caso è stata prevista la possibilità di creare i provvedimenti di tipo provvisorio/fittizio purché abbiano una data uguale o superiore a quella di entrata in vigore del decreto citato, affinché si possa procedere al completamento della procedura di iscrizione.
- e. Per le misure di sicurezza e di pericolosità sociale applicate al soggetto indipendentemente da una decisione penale, è stata prevista l'iscrizione riferita ai soggetti ottantenni anche prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 122/2018 purché il provvedimento abbia una data di emissione pari o successiva al 26 ottobre 2019.
- f. Ed ancora, per gli stessi soggetti (ottantenni prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo), l'iscrizione dei provvedimenti dell'esecuzione multipli misti, ovvero riferiti a più decisioni principali che riguardano anche provvedimenti con data d'irrevocabilità antecedente al 26 ottobre 2019, allo stato resta sospesa nelle more di un ulteriore approfondimento.

Si informa altresì che per assicurare l'uniformità nell'applicazione della nuova normativa, i provvedimenti presenti nel S.I.C. e provenienti dai sistemi interconnessi SIES e SITMP, attesa l'assenza di controlli su tali sistemi analoghi a quelli presenti nel SIC, saranno eliminati ed a tal fine è stato necessario creare una procedura di bonifica periodica. Tale procedura rimarrà attiva sino a quando i sistemi citati non si doteranno dei predetti controlli.

Si rappresenta in ultimo che è stata inserita la **data del decesso** sul certificato art. 24 T.U. in omogeneità con il certificato art. 28.

La versione del sistema sopra descritta sarà in esercizio dal giorno 7 giugno 2021.

Le SS.LL. vorranno disporre che la presente circolare sia portata a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica.

Eventuali richieste di informazione circa le funzionalità applicative interessate potranno essere rivolte al servizio di *help desk* del casellario centrale al numero 06/97996200 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

La presente circolare è reperibile sui siti internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

Al fine di rendere effettivi gli adeguamenti, sarà necessario procedere alla chiusura temporanea del servizio, le cui modalità saranno pubblicate sul portale del Casellario.

Roma, 3 giugno 2021

IL Direttore Generale
Giovanni Mimmo